Un progetto da migliorare, non da demonizzare

di Carlo Fusaro

di prossima pubblicazione in: ***"ASTRID, Studi, note e commenti sulla riforma della seconda parte della Costituzione"***

Nell'accogliere l'invito a contribuire alla raccolta di scritti sul progetto di riforma della seconda parte della Costituzione approvato dal Senato nel marzo 2004 ed ora all'esame della Camera, mi rendo conto che – per parafrasare il De Gasperi della Conferenza di Parigi del 1946 – tutto, tranne la personale cortesia dei colleghi che concorrono alla stessa opera, è contro di me. Desidero infatti rendere testimonianza di una valutazione meno liquidatoria e meno drasticamente negativa di quel testo, che a mio modo di vedere andrebbe certo assai migliorato, ma non mi sembra sia tutto da buttar via.

Leggendo le condanne senza appello ed il preoccupato allarme che emerge dai giudizi di tanti amici partecipanti al seminario di Astrid, capisco che ciò che divide alcuni di noi dalla maggioranza di questi colleghi è, essenzialmente, una valutazione che riguarda prima di tutto il contesto politico nel quale questa discussione si colloca, contesto caratterizzato dall'affermarsi nella XIV legislatura di una larga maggioranza di centro-destra guidata da una personalità controversa e certamente discutibile quale Silvio Berlusconi. Questa circostanza con tutta evidenza fa aggio su qualsiasi valutazione attinente al contenuto effettivo del testo in esame e spiega ciò che a mio avviso risulterebbe altrimenti inesplicabile: l'*overdose* di allarmismo, la lettura evidentemente caricaturale di molte formulazioni, le mille forzature interpretative e le vere e proprie "invenzioni" (per esempio di norme costituzionali che non esistono: dove sta scritto che l'art. 138 cost. «consente solo revisioni 'puntuali' ed 'omogenee'»?), i toni apocalittici, l'evocazione a volte del tutto gratuita dei sacri principi, alcune piccole falsità e alcune notevoli inesattezze, la tendenza ad esagerare grandemente le conseguenze temute di ciò che, del tutto legittimamente, non piace. In sintesi: rilevo una tendenza a forme di *costituzional-terrorismo* che fanno il paio, ahimè, con gli atteggiamenti, meno colti e più grossolani, di certi esponenti della maggioranza di governo.

E' chiaro che se ci trovassimo davvero davanti al problema di salvare l'ordinamento costituzionale italiano dal rischio di eversione della democrazia liberale, se ci trovassimo ai margini del colpo di stato, davanti a proposte che minacciano i valori del costituzionalismo democratico occidentale, che ledono lo stato democratico-rappresentativo, che sfiorano l'anticostituzionalismo, che aprono le porte a una torsione autoritaria e così via dicendo, allora avrebbero ragione quei colleghi i quali arrivano – coerentemente - a negare la opportunità stessa di discutere il progetto nel merito e anche di proporre soluzioni alternative, l'unico problema essendo quello di come difendere le istituzioni minacciate sabotando l'iter legislativo costituzionale in esame in ogni sua fase. Essi, infatti, respingono come pericolosa e sbagliata qualsiasi forma di dialogo non solo con chi difende il progetto, ma anche con chi lo critica per migliorarlo. Con questi amici un dibattito non è facile: massimo rispetto per le posizioni di ciascuno, ma va pur detto che fra chi ritiene di aver fatto la cosa giusta concorrendo ad avviare la transizione degli anni Novanta e chi ritiene che ciò sia stato un fatale errore che ha portato a una «torsione plebiscitaria del sistema che ha raggiunto insopportabili livelli», ovvero fra chi ritiene che ad oggi il nostro paese non abbia ancora risolto il problema

dell'efficacia, dell'omogeneità e della responsabilità del governo democratico e chi denuncia i frutti avvelenati «di un decennio di cultura dell'efficienza e della governabilità», il dissenso non potrebbe essere più profondo.

Ciò detto, va anche chiarito che la nostra discussione non ha ad oggetto il diritto positivo, bensì un progetto di riforma. Siamo nell'ambito di ciò che avremmo chiamato col linguaggio dei nostri maestri *de jure condendo*, in un ambito disciplinare che appartiene al più grande campo delle scienze sociali: dove, per definizione, è bene dubitare di qualsiasi automatismo consequenziale, di qualsiasi apodittica predizione, di qualsiasi sicumera ingegneristica. In ciò davvero hanno sempre avuto ragione quanti, sin da tempi ormai lontani, ammonivano a diffidare dei sacerdoti dell'*ingegneria costituzionale* ed *elettorale*, coloro i quali ancor oggi perseverano nello spiegarci quanto siamo stupidi e ignoranti nel non seguire le semplici ed ovvie soluzioni "scientifiche" che vanno proponendo. Secondo me, invece, siamo nel campo dell'opinabile: e lo studioso autentico sarebbe opportuno si astenesse da esibire certezze che non può nutrire (almeno quando parla di meccanismi e procedure, non di valori: sui quali pure, beninteso, si può discutere, ma che esulano da un approccio di tipo scientifico).

Venendo finalmente al merito del progetto approvato dal Senato, il mio giudizio complessivo è che esso si dimostra debole esattamente laddove avevano parimenti deluso tutti i progetti precedenti a partire dalla relazione finale della Commissione Bozzi, quasi venti anni fa: nella riforma del bicameralismo, con l'aggravante che dopo la l. cost. 3/2001 che ha trasformato nel modo che tutti sappiamo il Titolo V° della Costituzione, la creazione di un organo che al centro del sistema costituzionale rappresenti – prima di tutto anche se non solo – i legittimi interessi della Repubblica considerata nelle sue partizioni territoriali (a mio avviso essenzialmente regionali) è diventata la priorità delle priorità. Sono fra quanti si indirizzerebbero volentieri sulla strada del *Bundesrat* (più che una vera e propria seconda camera del Parlamento, il collegio ristretto dei rappresentanti degli esecutivi regionali): devo però registrare che si tratta di una soluzione che non suscita consensi adeguati né nella maggioranza né nell'opposizione. Aggiungo anche che, pur nel quadro di differenze di contesto decisive, non possiamo far finta di non vedere che in questi mesi, proprio in Germania, è all'opera una Commissione bicamerale allargata agli esperti che, nella prospettiva di una riforma del sistema federale, pare intenzionata a proporre modifiche alla *Grundgesetz* volte a far sì «che il Governo federale, grazie alla maggioranza di cui dispone nel *Bundestag*, sia in grado di porre in essere delle riforme senza che il *Bundesrat* possa intervenire a bloccarlo, assumendosene – il Governo – la piena responsabilità davanti all'opinione pubblica» (Hans Meyer nell'intervista a A. De Petris del 1° aprile 2004).

Da noi, invece, come dice bene Cerri, si è delineato un Senato con poteri d'arresto superiori a quelli di qualsiasi altra seconda camera di sistema federale, attribuendoli peraltro a un'assemblea con un radicamento territoriale nettamente inferiore. E' questa la critica vera da fare al progetto, ed è anche la mia. Se non che si deve registrare che è stata proprio l'opposizione, al Senato, a chiedere ed ottenere l'allargamento a dismisura delle competenze senatoriali: patriottismo istituzionale dei senatori e volontà di bilanciare il vero o presunto strapotere del futuro primo ministro (Bassanini) hanno così concorso a delineare la soluzione che oggi in molti critichiamo. Ma, fra tutti, dovremmo chiarirci le idee: non si può, con tutta evidenza, volere un Senato che deve «disturbare il manovratore» fino magari a paralizzarlo (Villone), e poi dividersi fra chi sostiene che in questo modo rischia di nascere un sistema in cui il governo sarebbe troppo indebolito e chi paventa, comunque, il presunto «premierato assoluto».

Il fatto è che, come la storia di *tutte* le riforme (tentate) mostra *ad abundantiam*, al di là di minoritarie buone intenzioni, non solo non vi è stata fin qui disponibilità a mutare la composizione della seconda camera per farne una specie di *Bundesrat*, ma tanto meno a ridimensionarne le

funzioni. Se si pretende di tener ferma l'elezione a suffragio diretto e si vuole anche un bicameralismo che resti almeno tendenzialmente paritario (dalla Costituente in poi le due cose vanno a braccetto), il massimo cui si può pensare è allora un bicameralismo che, almeno, diventi differenziato. Se questo è il dato da cui partire, la soluzione della contestualità elettiva (insieme a misure di minor impatto), avanzata per la prima volta da Violante nel 1991 e ripresa dal progetto ulivista di "Autonomie" dieci anni dopo, appare idea ragionevole. Assurdo è, se mai, il c.d. "affievolimento" il quale, asservendo alla durata in carica dei senatori, concepita come indefettibile, quella degli organi regionali, l'unica cosa che affievolisce è l'autonomia delle Regioni (una volta che fosse davvero introdotto, porterebbe, oltretutto, all'abolizione di fatto dello scioglimento in ambito regionale). Con il che si dimostra che se, come disse Meuccio Ruini, il nostro ordinamento regionale non nacque "federalisticamente", ciò vale anche per il c.d. Senato *federale* del 2004.

Quanto alle altre funzioni, accantonato il doppio rapporto fiduciario (e non sarebbe poco: ma vedo che c'è chi ora lo rimpiange!), la soluzione individuata in tema di riparto della funzione legislativa (leggi nelle materie statali, a prevalenza Camera; leggi quadro, a prevalenza Senato; più le leggi che restano bicamerali) suscita pure meditate critiche, attinenti sia all'estensione troppo ampia della competenza senatoriale sia al connesso conseguente indebolimento dell'indirizzo politico di governo (non potendo questo, in teoria, invocare in Senato la fedeltà di maggioranza: Barbera, Ceccanti ed altri).

A me sembra il punto cruciale. A tal riguardo, però, proprio per concorrere a un'equilibrata valutazione della proposta, desidero ricordare che *non* siamo davanti a una trovata dell'ultim'ora: andando dietro nel tempo, alla stessa soluzione avevano pensato già (a) la Commissione Affari costituzionali della Camera, licenziando, l'11 giugno 1991, il primo progetto di riforma del bicameralismo giunto all'esame in aula (l'AC 4887-A, X legisl.), nonché (b) i già evocati riformatori di centrosinistra del 2001 (v. l'art. 2 del progetto del movimento "Autonomie"). Naturalmente, il fatto che un'ipotesi sia stata avanzata in passato da quanti ne sono poi divenuti i critici più feroci, non ne prova le virtù: dimostra solo che qualcuno ha cambiato idea, il che, se l'idea era sbagliata, è commendevole. Ma era proprio del tutto sbagliata?

Se alla camera destinata a interpretare più da vicino gli interessi dell'ordinamento ripartito in regioni si deve affidare una competenza legislativa questa non potrà che vertere sulle materie di più diretta rilevanza per le Regioni (e per l'intero mondo della autonomie titolari ormai di una competenza amministrativa generale). Il problema – a ben vedere – non è tanto il *criterio* di riparto, quanto il *catalogo* eccessivo e mal steso delle materie del 117.3. Né a me pare coerente lamentare – in una seconda camera che si è voluta non più titolare del rapporto fiduciario – che il Governo non possa valersi, come nell'altra, di una sua scontata maggioranza: di nuovo il vero problema riguarda le materie. Certo: è ragionevole pensare che ne possa derivare una necessità di intese consociative per far passare in Senato ciò che serve ad attuare il programma di governo: ma ciò è esattamente ciò che accade, senza scandalo, nei rapporti fra esecutivo e più o meno tutte le seconde camere che contano qualcosa. Se mai, c'è, nel nostro caso, l'aggravante che – così com'è stata pensata la composizione del Senato – si avrebbe probabilmente un'estrazione più partitica che veramente regionale (o istituzional-regionale) del Senato. Resta il fatto che non si può avere tutto e il contrario di tutto: rapporto fiduciario con la sola Camera, Senato con competenze legislative paritarie, Senato che interpreti il *federalismo regionale*, Senato ossequioso dell'indirizzo di governo.

Non mi soffermo su una serie di incongruenze minori: il riparto dei senatori fra le regioni che a me pare troppo spostato sul versante demografico a scapito di una rappresentanza più propriamente federalistica; il mantenimento dell'elettorato passivo a 40 anni (per quale ragione al mondo?); la modestia della soluzione individuata per garantire la continuità di rapporti fra rappresentanti in Senato e singole realtà politiche regionali.

Quanto alla forma di governo e al ruolo del presidente della Repubblica, che non possono ovviamente che essere valutati congiuntamente, la soluzione tracciata mi pare sufficientemente equilibrata, in linea con le tendenze che hanno caratterizzato le forme di governo della transizione italiana, coerente e nient'affatto contraddittoria rispetto all'evoluzione del governo parlamentare in Europa. Essa, inoltre, cerca anche di tener conto di alcune delle obiezioni che sono state avanzate rispetto, per esempio, alla soluzione individuata in Costituzione per le Regioni (salva deroga) e applicata al momento in via transitoria sulla base dell'art. 5 della l. cost. 1/1999: infatti, in caso di morte, impedimento permanente e dimissioni non determinate da sfiducia, non si va ad elezioni anticipate ma la maggioranza può darsi un altro primo ministro; inoltre, anche nel caso in cui sia il primo ministro a chiedere lo scioglimento sotto la propria «esclusiva responsabilità» ex art. 88.1 Cost. secondo il progetto, la maggioranza può sostituirlo con altro primo ministro: il che significa che lo scioglimento può essere utilizzato davvero *solo* dal primo ministro il quale possa contare su un certo seguito della propria maggioranza. Potrà certamente usarlo anche come strumento per tenerla compatta: ma solo fino a un certo punto, oltre il quale rischia di venir abbandonato al suo destino. Dato e non del tutto concesso (ma è tesi che rispetto) che il celebre *simul/simul* esteso in ambito nazionale porterebbe a un grado eccessivo di rigidità del sistema e a un'eccessiva preponderanza del primo ministro, esso in questo progetto pur vituperatissimo, *non* c'è. Fra le cose che *non* ci sono, va segnalato anche un altro dei cardini delle forme di governo della transizione: cioè la composizione dell'assemblea rappresentativa consequenziale alla vittoria del candidato primo ministro, per cui a livello comunale, provinciale e regionale transitorio, il candidato che vince porta alle liste a sé collegate il 55% o il 60% dei seggi. E' ben vero che il comma 2 dell'eventuale nuovo art. 92 fa riferimento al fatto che la legge elettorale deve disciplinare l'elezione dei deputati «in modo da favorire la formazione di una maggioranza collegata al candidato alla carica di primo ministro»: ma nulla di più. Quindi le modalità di elezione sono rimesse alla legislazione elettorale ordinaria, non sono costituzionalizzate (opportunamente; a proposito, anche per il Senato, nel bene e nel male, è caduto – coerentemente -ogni riferimento al fatto che la legge elettorale debba essere *proporzionale*) e devono "favorire", non "determinare" la formazione di una maggioranza. C'è dunque ampio spazio per il legislatore in materia. Si è poi lamentato che («con tono marziale» dice Mattarella), a mente dell'art. 95.2 secondo il progetto, il primo ministro, oltre che nominare e revocare i ministri, «determina la politica generale del governo e ne è responsabile»: eppure qui siamo agli art. 64.1 e 65 della *Grundgesetz*, pari pari (in particolare: *Der Bundeskanzler bestimmt die Richtilinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung*, la formula del progetto è la traduzione di queste parole, se mai con un'attenuazione, perché nel testo tedesco si parla di "indirizzo politico" *tout court*, nel testo italiano solo di "politica generale", che salvo errore è meno). Se prescindo dalla lunga premessa sulla paura del tiranno che ho fatto, davvero non riesco a spiegarmi come, dal complesso di disposizioni su cui ho cercato di ragionare, possano emergere: modelli israeliani, soluzioni contrarie al costituzionalismo democratico, onnipotenza del primo ministro, democrazia di mandato (alla fine degli anni Ottanta Elia parlava di "democrazia di investitura", cui contrapponeva quella "d'indirizzo" che era per l'appunto fondata sul continuum primo ministro-candidature di partito o coalizione alla Camera), primo ministro *über alles* (sic), intrinseca torsione autoritaria, primo ministro con le caratteristiche del presidente Usa, strapotere del primo ministro, inchiavardamento istituzionale e quant'altro.

Contestuali obiezioni riguardano, ovviamente, la figura del presidente della Repubblica di cui i più lamentano un ridimensionamento: alcuni – affiancandovi la critica alle (limitate, alla fine) innovazioni riguardanti la Corte costituzionale – su ciò basano il giudizio secondo cui questo progetto costituirebbe un attacco frontale ai *poteri neutrali di garanzia*. Fioravanti, per esempio, in una delle critiche più fini e meno grossolane che abbia letto, ma non per questo meno radicali e per me più convincenti, afferma che un presidente della Repubblica il quale, secondo il progetto, può esercitare esclusivamente funzioni *espressamente* nominate (la formula è ripresa dalla Costituzione

di Spagna del 1978 nella quale è ovviamente riferita al re: art. 56, «*El Rey… ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitucion y las leyes*»), «non è più un presidente, ma una sorta di prmo funzionario dello Stato, talmente depotenziato da non poter rappresentare più alcun tipo di contrappeso rispetto ai poteri politici di indirizzo…». Qui si tocca uno degli snodi di fondo del dibattito sulla forma di governo degli ultimi dieci anni. Cercherò di essere a un tempo franco e sintetico.

La figura presidenziale nella Costituzione italiana del '48 è assai ambigua: ed è ambigua perché sul punto i costituenti erano divisi, fra i fautori del monismo parlamentare tutto giocato sul *continuum* corpo elettorale-parlamento-governo e quanti – o per sfiducia nella capacità del sistema dei partiti di far funzionare bene il parlamentarismo in Italia o per attaccamento alle concezioni del parlamentarismo dualista dei primi decenni del Novecento – confidavano nelle prestazioni di garanzia attiva e di stabilizzazione del sistema che avrebbe potuto fornire un presidente dotato di rilevanti attribuzioni anche politiche. L'accordo fu poi trovato su un presidente dotato sì di una serie di poteri rilevantissimi, temperati però drasticamente dal fondamentale art. 89.1 Cost.: per cui *nessun atto* del presidente è *valido* se non è controfirmato dai ministri *proponenti*. Quanto dico è tanto vero che tutta la nostra storia costituzionale è caratterizzata da interpretazioni variabili e pendolarmente orientate in senso opposto del ruolo presidenziale. Risparmio al lettore i dettagli: si pensi da un lato a Gronchi, Pertini, Cossiga, Scalfaro e dall'altro a Einaudi, Saragat, Leone, Ciampi. Non solo da noi, ma in particolare da noi, il malfunzionamento del sistema partitico e del circuito parlamentare ha portato a pur ben intenzionate *supplenze*. Io credo invece, e da tanti anni, che si debbano affrontare i problemi della stabilità e dell'efficienza del governo democratico (che diversamente da Azzariti a me stanno tuttora a cuore, convinto come sono che è la debolezza e non la forza eccessiva del governo democratico ad aver messo più volte in crisi le democrazie liberali), cercando di far sì che il sistema funzioni meglio là dove è più carente: cioè appunto nel circuito elezioni-formazione della rappresentanza-esecutivo, e non già puntando sull'intervento di poteri presunti neutrali, garanti attivi e, in altre parole, su alte supplenze presidenziali. Per questa stessa ragione, quando diventarono di moda nella seconda metà degli anni Novanta, avversai le soluzioni semi-presidenziali più o meno "alla francese", preferendo quelle alternative basate – non a caso, perbacco! – sulle ipotesi della sinistra radical-democratica che giusto in Francia si contrapponeva a quel grande statista che fu de Gaulle: grande, ma con concezioni istituzionali tipiche dei decenni a cavallo fra Otto e Novecento. Di qui la preferenza per il *governo di legislatura a premier formalmente o virtualmente elettivo* o suoi succedanei (il riferimento è proprio Duverger, adesso, vedo, messo fra coloro che sbagliano, fra gli ingenui che hanno aperto le porte alle derive plebiscitarie).

In realtà anche la riscoperta e l'esaltazione acritica del ruolo e delle attribuzioni presidenziali, in una repubblica parlamentare quale salvo errore sempre fu la nostra, è a sua volta figlia della ricerca affannosa, costi quel che costi, di contrappesi all'attuale governo di centro-destra col suo imbarazzante leader. Certo: il costituzionalismo liberal-democratico vuole pesi e contrappesi (più a dire il vero quello di marca americana che quello europeo, specie continentale), ma altra cosa sono appunto i limiti al potere (che per esempio vengono dalla giustizia costituzionale e dalla rigidità della costituzione) altra cosa il dualismo in ambito esecutivo che spesso non ha dato buoni frutti (si veda l'esperienza francese) e, nella mia opinione, ne darebbe di particolarmente cattivi nel contesto italiano. Per questo, anche sotto questo riguardo, trovo non solo non preoccupante, ma un passo avanti il progetto di revisione del quale parliamo: esso fa una certa chiarezza, se non altro, su quali debbano essere i poteri effettivamente presidenziali e quali no, e cerca di delineare (magari in modo perfettibile) una figura che sia davvero simbolo dell'unità dell'ordinamento ed eventualmente alta, estrema garanzia (espositianamente), senza commistioni con il circuito dell'indirizzo politico.

Aggiungo che, anche dal punto di vista delle complessive strategie politico-istituzionali, è stato ed è un serio errore da parte delle opposizioni puntare sull'indebita (a mio avviso)

sottolineatura ed accentuazione – sia a Costituzione vigente sia *de jure condendo* – della figura presidenziale: cosa succederebbe, infatti, il giorno che presidente venisse eletta una persona meno apprezzata e meno gradita dell'attuale presidente? Anzi, fuori dai denti: che succederebbe il giorno che venisse eletto presidente proprio l'attuale presidente del consiglio e questi cominciasse a leggere la Costituzione – quella di oggi o quella che vorrebbero per il domani coloro cui il progetto 2544 non piace – con la disinvoltura con la quale certuni leggono l'attuale art. 87 come effettivamente attributivo di poteri propriamente presidenziali? Possibile non rendersene conto?

Concludo. Mi auguro che chi ha deciso che l'unica strada sia quella di sabotare qualsiasi revisione costituzionale in questa legislatura abbia fatto bene i suoi calcoli ed abbia ben valutati i rapporti di forze. Il rischio, infatti, è che davvero l'attuale maggioranza trovi la forza di andare avanti per conto suo, senza che l'opposizione, abbia voluto dare un contributo serio a una riforma meglio disegnata, più funzionale, ripulita delle varie incongruenze che il testo davanti alla Camera certamente contiene. Credo che chiamarsi di fatto fuori (a questo equivarrebbe ovviamente continuare col fuoco di sbarramento preventivo) comporti una quasi paritaria assunzione di responsabilità: a pensarci bene, in materia di forma di governo cosa poteva fare la maggioranza più che assumere a base della sua proposta, quelle in cui si era sempre riconosciuta la gran parte dell'opposizione? Contribuire alla riforma o almeno provare seriamente a farlo, sarebbe oltretutto l'unico modo per evitare il rischio, che taluno giustamente denuncia, che d'ora in avanti ogni maggioranza voglia risistemare a sua immagine Costituzione.

Esaminato freddamente, come ho cercato di mostrare, il progetto varato dal Senato merita correzioni, più che scomuniche. Io punterei su queste: (a) in attesa di riforme future, la contestualità dovrebbe essere intesa come elezione della delegazione senatoriale di ciascuna regione in occasione delle elezioni regionali, quandunque si tengano, per fare del Senato un'assemblea che periodicamente si rinnova ed è sempre costituita; aggiungo che, al di là dell'intento del legislatore, il combinato disposto del nuovo eventuale art. 57.2 e dell'orrendo art. 60.4 non mi pare comporti *necessariamente* il c.d. affievolimento; (b) inclusione dei presidenti delle Regioni nella composizione del Senato; (c) calibrata rimodulazione del riparto delle competenze dell'art. 117 (commi 2 e 3) e/o soluzioni che permettano all'esecutivo di potersi assumere la responsabilità delle grandi scelte nazionali del suo programma di governo, eventualmente con (d) introduzione di alcuni limitati oggetti su cui la Camera abbia, previo adeguato percorso bicamerale, l'ultima parola (come l'Assemblea nazionale francese, v. art. 45 Cost. 1958).

Stante il tabù del suffragio universale e diretto per i senatori, non credo che si possa oggi fare molto di più: eppure non sarebbe poco aver posto le basi di una forma di governo stabilizzata sulla linea del rafforzamento dell'esecutivo e del suo vertice, ed aver cominciato a trasformare il *monstrum* di un bicameralismo non solo paritario, ma *indifferenziato*. Ad ogni generazione la sua fatica: quelle che verranno potrebbero completare l'opera. E' finito il mito delle riforme organiche ed esaustive: la strada di quelle incrementali è l'unica percorribile. Io, potendo, proverei a percorrerla; da studioso, mi sento impegnato a dare una mano perché ciò accada, discutendo delle questioni nel merito e tenendo conto di ciò che davvero è scritto nei testi in discussione. Capisco che per coloro per i quali il problema è quello di fermare, costi quel che costi, una deriva plebiscitaria ormai avviata, le cose si pongano in modo molto diverso. Si esula però da qualsiasi aggancio con un approccio anche latamente scientifico. Io, allora, non posso – detta la mia – che farmi da una parte, finché non mi sarò convinto che è davvero quello il pericolo da fronteggiare e dunque la priorità (cosa, ovviamente, che non auguro né a me né soprattutto al nostro paese).